

## **Regolamento del Comitato Studentesco**

### ***ART. 1 – Finalità della scuola***

**1.1** La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connessa ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee.

### ***ART. 2 – Il Comitato studentesco***

**2.1** Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

**2.2** E' costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto (rappresentanti di Istituto) e nella Consulta Provinciale.

**2.3** Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto, come previsto dal D.L. cit. art. 13 c. 5.

**2.4** Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche. Tale scelta è lasciata agli studenti a livello individuale.

**2.5** Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

### ***ART. 3 – Compiti dei Rappresentanti D'istituto***

**3.1** Garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle assemblee, come previsto dal D. L. cit. art. 14 c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco e il loro svolgersi democratico.

**3.2** Hanno il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni emesse in tali riunioni.

**3.3** Possono svolgere eventuali altre funzioni delegate dal Comitato Studentesco.

**3.4** Designano gli studenti che sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro

**3.5** Concordano col Dirigente Scolastico, gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.

**3.6** Rappresentano gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni (associazioni, istituzioni ecc.).

### ***ART. 4 – Commissioni del Comitato Studentesco***

**4.1** Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni cui delegare determinate funzioni di controllo, organizzative.

**4.2** Possono essere membri delle suddette commissioni anche studenti non appartenenti al Comitato Studentesco, ma almeno uno dei componenti deve essere un rappresentante in Consulta provinciale o un rappresentante di Istituto in quanto spetta a loro la presidenza delle commissioni.

### ***ART. 5 – Modalità di convocazione delle Assemblee studentesche d'Istituto***

**5.1** La maggioranza del Comitato Studentesco richiede la convocazione delle Assemblee studentesche di Istituto, come previsto dal D. L. cit. art. 14 c. 2.

**5.2** L'Assemblea d'Istituto può essere convocata, altresì, su richiesta del 10% degli studenti dell'Istituto o su richiesta dei Rappresentanti di tutte le classi.

### ***ART. 6 – Modalità di convocazione del Comitato Studentesco***

**6.1** Il Comitato Studentesco può essere convocato sia in orario scolastico che extrascolastico; le sue riunioni devono svolgersi all'interno dei locali dell'Istituto.

**6.2** Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla ai rappresentanti di istituto, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.

**6.3** In caso di inerzia dei Rappresentanti di istituto, il Comitato Studentesco è convocato su richiesta di 1/10 dei componenti del Comitato per valutare la richiesta di convocazione.

**6.4** Il Comitato può essere convocato da 4 rappresentanti di Istituto, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente.

**6.5** L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 3 giorni di preavviso.

**6.6** La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.

**6.7** In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questi preavvisa il Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno.

**6.8** Le convocazioni del Comitato da parte del Dirigente Scolastico non vanno ad influire sul monte ore a disposizione degli studenti, nel caso non sia applicato il c. 7.

### ***ART. 7 – Assenze alle riunioni del Comitato Studentesco***

**7.1** La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione didattica non lo consenta.

### ***ART. 8 - Ruolo del Dirigente scolastico nelle riunioni del Comitato Studentesco***

**8.1** Possono partecipare alla seduta il Dirigente Scolastico o un suo delegato che può intervenire sui punti posti all'o.d.g. dal Dirigente Scolastico stesso e, previa richiesta, sui punti autonomamente fissati dagli studenti; altrimenti deve attenersi al proprio compito, cioè controllare che il tutto si svolga nel rispetto del regolamento.

**8.2** Il Dirigente Scolastico o il suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L. cit. art. 14 c. 5): ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

### ***ART. 9 – Modifiche al Regolamento del Comitato Studentesco***

**9.1** Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri.